Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 11 settembre 1926** — **Numero 212**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1826.**

REGIO DECRETO 26 agosto 1926, n. 1526.

Proroga del termine fissato per la costruzione di un idroscalo nei pressi dello stagno di Santa Gilla, nel comune di Elmas, in provincia di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il R. decreto in data 22 gennaio 1925, n. 180, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1925 (reg. 233, foglio 196) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 4 marzo 1925, n. 52, col quale Regio decreto veniva dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un idroscalo nei pressi dello stagno di Santa Gilla, nel comune di Elmas, in provincia di Cagliari;

Accertato che per eccezionali circostanze gli incombenti voluti dalla legge per l'espropriazione degli immobili all'uopo necessari, non possono compiersi nel termine di un anno com'era fissato nel Regio decreto soprarichiamato che perciò va prorogato;

Visto l'art. 13 della citata legge 26 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine di un anno, fissato dal R. decreto 22 gennaio 1925, n. 180, per la costruzione di un idroscalo nei pressi dello stagno di Santa Gilla nel comune di Elmas, in provincia di Cagliari, e che è scaduto il 21 gennaio 1926, viene prorogato per altri due anni e cioè fino al 21 gennaio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 61. — COOP

Numero di pubblicazione 1827.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. 1525.

Organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513;
Vista la legge 3 giugno 1926, n. 909;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio 1926-27;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti in conformità delle annesse tabelle *A*, *B* e *C*, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica e dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto, che avrà effetto dal 1° luglio 1926, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 60. — COOP

TABELLA *A*.

Ruoli organici del personale civile della Regia aeronautica per l'esercizio 1926-27.

Ruolo del personale amministrativo.

(Gruppo *A*).

Grado		Organico
4°	Direttore generale	1
6°	Direttori capi divisione	6
7°	Capi sezione	18
8°	Consiglieri	22
9°	Primi segretari	38
10°	Segretari	40
11°	Vice segretari	
		125

Ruolo dei geofisici.

(Gruppo *A*).

Grado		Organico
6°	Geofisico direttore	1
7°	Geofisici capi	4
8°	Geofisici principali	6
9°	Geofisici	7
		18

Ruolo dei ragionieri.

(Gruppo *B*).

Grado		Organico
8°	Ragionieri capi	10
9°	Primi ragionieri	17
10°	Ragionieri	20
11°	Vice ragionieri	
		47

Ruolo dei capitecnici e geometri.

(Gruppo *B*).

Grado		Organico
8°	Capitecnici principali e geometri principali	10
9°	Primi capitecnici e primi geometri	40
10°	Capitecnici e geometri	19
11°	Capitecnici e geometri aggiunti	
		69

Ruolo dei cartografi aerologisti.

(Gruppo *B*).

Grado		Organico
8°	Cartografi capi	1
9°	Primi cartografi	3
10°	Cartografi	6
11°	Cartografi aggiunti	7
		17

Ruolo dei disegnatori.

(Gruppo *B*).

Grado		Organico
8°	Disegnatori principali	7
9°	Primi disegnatori	27
10° 11°	Disegnatori Disegnatori aggiunti	18
		52

Ruolo degli assistenti di aerologia.

(Gruppo *B*).

Grado		Organico
8°	Assistenti capi	1
9°	Primi assistenti	2
10°	Assistenti	4
11°	Assistenti aggiunti	4
		11

Ruolo degli assistenti del Genio aeronautico.

(Gruppo *C*).

Grado		Organico
12°	Assistenti tecnici ed edili	27
13°	Assistenti tecnici ed edili aggiunti	10
		37

Ruolo del personale d'ordine.

Grado		Organico
9°	Archivisti capi	20
10°	Primi archivisti	58
11°	Archivisti	96
12°	Applicati	170
13°	Alunni d'ordine	38
		382

Ruolo del personale subalterno.

	Organico
Primi commessi	2
Uscieri capi	25
Uscieri	28
Inservienti	13
	68

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'aeronautica: MUSSOLINI.

TABELLA *B*.

Organici degli ufficiali della Regia aeronautica per l'esercizio 1926-27.

Corpo di Stato Maggiore generale.

Grado		Organico
3°	Generali di squadra aerea	1
4°	Generali di divisione aerea	3
5°	Generali di brigata aerea	7
4°	Generale capo Genio aeronautico	1
5°	Generale del Genio aeronautico	1
5°	Generale del Commissariato aeronautico	1
5°	Generale a disposizione	1
		15

Arma aeronautica — Ruolo combattenti.

Grado		Organico
6°	Colonnelli	24
7°	Tenenti colonnelli	44
8°	Maggiori	86
9°	Capitani	274
10° 11°	Subalterni	888
		1316

Arma aeronautica — Ruolo specializzati.

Grado		Organico
9°	Capitani	19
10° 11°	Subalterni	99
		118

CORPO DEL GENIO AERONAUTICO.

Ruolo ingegneri e specializzati.

	ORGANICO	
	Ingegneri	Specializzati
Grado 6° — Colonnelli	9	—
» 7° — Tenenti colonnelli	12	—
» 8° — Maggiori	25	—
» 9° — Capitani	64	10
» 10° — / » 11° — Subalterni	19	31
	129	41
	170	

CORPO DI COMMISSARIATO.

Ruoli Commissariato e Amministrazione.

	ORGANICO	
	Commissariato	Amministrazione
Grado 6° — Colonnelli	2	—
» 7° — Tenenti colonnelli	7	—
» 8° — Maggiori	14	—
» 9° — Capitani	35	8
» 10° — } » 11° — } Subalterni	62	27
	120	35
	155	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI. *Il Ministro per l'aeronautica:* MUSSOLINI.

TABELLA C.

Organici dei sottufficiali e della truppa della Regia aeronautica per l'esercizio 1926-27.

GRADO	FORZA			
	Arma aeronautica		Genio aeronautico specializzati	TOTALE
	Combattenti	Specializzati		
Sottufficiali				
Marescialli di 1ª classe	62	169	18	249
Marescialli di 2ª classe	72	147	26	245
Marescialli di 3ª classe	106	207	40	353
Sergenti maggiori	178	442	57	677
Sergenti	590	835	94	1,519
	1,008	1,800	235	3,043
Truppa				
Primi avieri	220	2,394	250	2,864
Avieri scelti	70	3,104	310	3,484
Avieri	264	10,976	140	11,380
	554	16,474	700	17,728

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI. *Il Ministro per l'aeronautica:* MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1828.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 agosto 1926, n. 1524.

Autorizzazione al Fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di L. 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 65 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge colla legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Fondo per l'emigrazione è autorizzato ad anticipare, sulle somme disponibili per investimenti permanenti e mediante eventuali prelevamenti dal fondo di cassa, alla Società anonima cooperativa edilizia « Aurelia » (C.E.A.) fra gli impiegati di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, somme fino alla concorrenza di L. 6,000,000.

I pagamenti delle somme predette verranno effettuati direttamente alle imprese assuntrici dei lavori per conto della Società cooperativa, in base agli stati di avanzamento dei lavori e secondo i patti contrattuali, ad eccezione del primo versamento di un milione che sarà effettuato direttamente alla Società cooperativa per regolarizzare l'operazione per l'acquisto dell'area edificabile.

Art. 2.

In corrispondenza ed a garanzia delle anticipazioni di cui al precedente articolo il Fondo per l'emigrazione prenderà prima ipoteca sopra l'area edificabile, di già in proprietà della predetta Cooperativa, per effetto dell'atto di compravendita stipulato con rogito del notaio Gaetano Annino in data 1° febbraio 1926.

Il Fondo per l'emigrazione sarà inoltre garantito mediante prima iscrizione ipotecaria a suo favore sui costruendi fabbricati della Cooperativa stessa.

Il trasferimento della proprietà degli appartamenti ai singoli soci non potrà aver luogo che dopo la completa estinzione del mutuo.

Art. 3.

Sulle somme anticipate verrà corrisposto dalla Cooperativa l'interesse annuo del 3 per cento.

Art. 4.

Le somme anticipate ed i relativi interessi saranno ricuperati dal Fondo per l'emigrazione mediante ritenuta mensile effettuata, per le quote dovute alla Cooperativa da ogni socio assegnatario o locatario dell'alloggio sugli stipendi e sulle pensioni gravanti sul Fondo stesso.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, verrà approvato il piano di ammortamento per la restituzione integrale delle somme anticipate e dei relativi interessi.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri saranno emanate norme per regolare la concessione in affitto agli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione di un numero di appartamenti non inferiore al quarto di quello totale e per assicurare agli impiegati stessi il diritto di prelazione, per gli alloggi assegnati in proprietà, in caso di trasferimento da Roma dell'assegnatario.

Art. 6.

Gli stanziamenti occorrenti nei bilanci di previsione del Fondo per l'emigrazione saranno disposti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per gli affari esteri.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 59. — COOP

Numero di pubblicazione 1829.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1527.

Agevolazioni postali al carteggio della tombola nazionale pro erigendo Ospedale civile in Gallipoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 2971, del 2 dicembre 1923;
Vista la domanda con la quale la Commissione esecutiva della tombola nazionale pro erigendo Ospedale civile in Gallipoli chiede le agevolazioni postali consentite dall'art. 2 del decreto suddetto;
Considerate le finalità benefiche che la tombola citata si prefigge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le agevolazioni postali di cui all'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, con le restrizioni e le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto stesso, sono interamente accordate alla tombola nazionale a beneficio dell'erigendo Ospedale civile in Gallipoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 62. — COOP

AVVERTENZA.

Il R. decreto 23 luglio 1926, n. 1452, relativo alla costituzione in Ente morale dell'Aero Club d'Italia, pubblicato per « sunto » nella « Gazzetta Ufficiale » del 31 agosto 1926, n. 202, si riproduce « integralmente » nel presente numero della « Gazzetta » stessa a richiesta del Ministero competente.

Numero di pubblicazione 1769.

REGIO DECRETO 23 luglio 1926, n. 1452.

Costituzione in ente morale dell'Aero Club d'Italia, ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le colonie, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Aero Club d'Italia, con le norme di cui allo statuto annesso al presente decreto, è costituito in ente morale, con propria personalità giuridica, al fine di disciplinare e inquadrare le varie attività che nel campo aeronautico civile, persone, associazioni, società, istituti ed enti non governativi svolgono nel Regno, nelle Colonie e all'estero.

Art. 2.

I rapporti tra lo Stato e gli enti e le persone che comunque svolgono attività aeronautiche civili nel Regno e nelle Colonie e all'estero, devono effettuarsi sempre a mezzo dell'Aero Club d'Italia, ad eccezione dei rapporti per forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti, opere e lavori con singoli enti e persone.

Art. 3.

Le persone, le associazioni, le società, gli istituti e gli enti non governativi, che per fini non militari aspirino ad ottenere sotto qualsiasi forma, contributi e facilitazioni dallo Stato, devono rivolgersi al Ministero dell'aeronautica per il tramite dell'Aero Club d'Italia, che esprime in merito il proprio parere.

Art. 4.

L'Aero Club d'Italia esamina ed approva i programmi ed i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica, come gare, concorsi ed esposizioni.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra devono essere rivolte all'Aero Club d'Italia che rilascia il nulla osta da esibirsi all'autorità politica.

Il controllo delle manifestazioni viene esercitato dall'Aero Club d'Italia.

Art. 5.

La temporanea importazione nel Regno e nelle Colonie degli aeromobili da turismo, loro parti ed accessori a bordo, sarà effettuata a mezzo del « carnet de passages en douane » rilasciato dalla Federazione aeronautica internazionale e per essa all'ente federato dello Stato da cui proviene l'aeromobile.

La garanzia a favore dell'Amministrazione doganale per il « carnet de passages ed douane » è prestata dall'Aero Club d'Italia, sulla cui proposta il Ministro per le finanze emanerà le opportune norme tecniche ed amministrative, che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 6.

Allo scopo di favorire lo sviluppo del turismo aereo, tutti gli aeromobili da diporto inscritti nell'apposito registro dell'Aero Club d'Italia godranno di speciali concessioni, che saranno stabilite nei limiti della rispettiva loro competenza dai Ministeri dell'aeronautica, delle finanze e delle comunicazioni per facilitare il loro movimento nonchè il trasporto sulle Ferrovie dello Stato.

I decreti da emanarsi per stabilire le norme da applicarsi al riguardo saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 7.

L'Aero Club d'Italia è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'aeronautica, il quale avrà un suo rappresentante con voto deliberativo nel Consiglio di amministrazione dell'ente. Detto rappresentante ha facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in merito a questioni concernenti l'indirizzo dell'ente, per le quali ritenga necessario sia conosciuto esattamente il pensiero del Ministro per l'aeronautica.

Nei casi di assenza del predetto rappresentante nelle adunanze del Consiglio, sarà a lui comunicata copia delle deliberazioni adottate.

Art. 8.

Quando concorrano gravi irregolarità di funzionamento il Consiglio di amministrazione dell'Aero Club d'Italia può essere sciolto con Reale decreto previo parere del Consiglio di Stato. In tal caso, l'amministrazione dell'Aero Club è assunta da un Commissario straordinario, che, nello spazio di sei mesi, deve provvedere alla ricostituzione degli organi normali dell'amministrazione.

Art. 9.

Al fine di agevolare l'Aero Club d'Italia nell'esplicazione delle funzioni e dei poteri che sono ad esso demandati, il Ministero dell'aeronautica erogherà annualmente a favore del predetto ente la somma di L. 300,000 da prelevarsi dal bilancio di detto Ministero sul fondo stanziato per l'aeronautica civile e il traffico aereo.

Art. 10.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione, il presidente ed il segretario generale dell'Aero Club d'Italia che si trovano in carica al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, conservano il loro ufficio ed esercitano, insieme con il rappresentante del Ministero dell'aeronautica, all'uopo nominato, anche le funzioni del Consiglio medesimo.

Essi conservano le suddette cariche nella prima costituzione del Consiglio di amministrazione che avrà luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo.

Art. 11.

Lo statuto dell'Aereo Club d'Italia qui annesso sarà approvato e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sono abrogate tutte le disposizioni finora in vigore contrarie o diverse da quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 148. — COOP

Statuto dell'Aero Club d'Italia.

Generalità.

Art. 1.

L'Aero Club d'Italia deriva per successive trasformazioni dalla « Società Aeronautica Italiana » sorta nel marzo 1904, e riunisce in Federazione gli enti che in Italia si occupano di aeronautica nelle sue varie estrinsecazioni; esso inoltre associa le persone che si occupano dell'aeronautica o ne propugnano lo sviluppo.

Art. 2.

L'Aero Club d'Italia ha la sede centrale in Roma e può istituire sedi provinciali e rappresentanti in tutte le località ove lo creda opportuno.

Art. 3.

Gli enti federati e le persone associate sono tenuti ad osservare lo statuto e i regolamenti che saranno emanati nonchè lo statuto ed i regolamenti della F. A. I.

Scopi dell'Aero Club d'Italia.

Art. 4.

L'Aero Club d'Italia si occupa di tutta l'attività aeronautica in generale a mezzo del proprio Consiglio di amministrazione, del Direttorio e delle proprie Commissioni di categoria e di facoltà, e quindi:

a) coordina ed integra l'opera degli enti federati;

b) disciplina l'azione degli enti e degli associati;

c) patrocina e tutela gl'interessi aeronautici nei vari campi di attività;

d) diffonde la cultura aeronautica con conferenze e corsi d'istruzione;

e) promuove lo sviluppo aeronautico e l'esercizio del turismo e della navigazione aerea con studi, pubblicazioni, esperimenti, manifestazioni pubbliche, congressi, esposizioni e con tutti gli altri mezzi adatti allo scopo;

f) concorre con lo Stato alla istituzione, custodia e sorveglianza dei campi di fortuna necessari per la navigazione aerea e all'impianto delle segnalazioni relative alle rotte aeree;

g) collabora con gli enti competenti alla preparazione della mobilitazione per ciò che ha riflesso all'aeronautica civile;

h) autorizza e controlla le gare, i concorsi, le esposizioni e tutte le manifestazioni pubbliche aeronautiche;

i) omologa i records aeronautici;

l) per quanto di sua competenza, rilascia i brevetti di pilota e di operaio aeronautico;

m) concede le licenze sportive per la partecipazione alle prove, alle gare e ai concorsi;

n) raccoglie il materiale bibliografico, storico e statistico dell'aeronautica civile;

o) provvede al censimento del personale aeronautico civile (navigante, tecnico e operaio);

p) concede diplomi di benemerenza, medaglie e distinzioni;

q) amministra una Cassa di assistenza pel personale aeronautico civile;

r) funziona da arbitro, a richiesta delle parti, per dirimere e regolare questioni e interessi nel campo aeronautico.

Art. 5.

L'Aero Club d'Italia esercita il potere sportivo aeronautico in Italia ed è affiliato alla Federazione aeronautica internazionale (F. A. I.); esso è quindi il solo rappresentante della F. A. I. in Italia e dell'Italia nella F. A. I.

Degli enti federati.

Art. 6.

L'Aero Club d'Italia comprende i seguenti enti federati:

a) aero clubs provinciali;

b) associazioni tecniche, scientifiche, turistiche, sportive, professionali, di propaganda e di cultura aeronautica;

c) società e aziende industriali di aeronautica;

d) società e aziende di aeronavigazione;

e) società e aziende commerciali di aeronautica;

f) enti aeronautici pubblici o privati.

Art. 7.

Tutte le associazioni ed enti di cui ai comma a) e b) dell'art. 6 versano una quota fissa annua di L. 500 ed una quota variabile annua corrispondente al 10 per cento dell'importo totale dei contributi sociali annui versati, alle associazioni stesse, dai loro soci nell'anno precedente. Ad ogni modo la quota globale annua da versarsi non potrà superare la somma di L. 2000.

Art. 8.

Le società e le aziende industriali federate versano una quota fissa annua di L. 3000 ed una quota supplementare annua proporzionale al numero degli operai impiegati, che sarà fissata dal Consiglio di amministrazione dell'Aero Club d'Italia.

Art. 9.

Le società e le aziende di aeronavigazione federate versano una quota fissa annua di L. 2000 ed una quota supplementare annua che sarà fissata dal Consiglio d'amministrazione dell'Aero Club d'Italia e proporzionale ai chilometri volati nelle linee da ciascuna esercite.

Art. 10.

Le società e le aziende commerciali federate versano una quota fissa annua di L. 2000 ed una quota supplementare annua che sarà fissata dal Consiglio di amministrazione dell'Aero Club d'Italia in proporzione della loro importanza.

Art. 11.

Gli enti aeronautici pubblici e privati che non sono compresi nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 6 versano una quota fissa annua di almeno L. 2000.

Art. 12.

Gli enti federati devono versare nel primo bimestre di ciascun anno le quote di federazione nella misura fissata dagli articoli precedenti.

Le associazioni di cui ai comma a) e b) dell'art. 6 devono inoltre notificare all'Aero Club d'Italia l'importo totale dei contributi sociali incassati nell'anno precedente insieme con l'elenco dei soci in regola coi pagamenti.

Art. 13.

Le quote di federazione devono essere versate per l'intera annualità, anche se la federazione è domandata dopo il primo gennaio.

Art. 14.

Tutti gli enti che domandano di federarsi all'Aero Club d'Italia devono indirizzare domanda alla presidenza accompagnandola:

a) con i documenti comprovanti la loro costituzione ed il loro funzionamento regolare da un anno;

b) con lo statuto e i regolamenti sociali.

Gli enti che non abbiano ancora un anno di regolare funzionamento potranno essere ammessi nell'Aero Club d'Italia in qualità di « esperimento di federazione » e dovranno versare rispettivamente le quote fisse di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.

Il periodo di esperimento avrà termine col compimento dell'anno di regolare funzionamento.

Art. 15.

L'ammissione degli enti nell'Aero Club d'Italia sarà fatta dal Consiglio di amministrazione nella riunione immediatamente successiva alla data della domanda. Il Consiglio di amministrazione potrà negare l'ammissione senza esser tenuto a comunicarne i motivi. Le deliberazioni del genere dovranno essere prese a maggioranza della metà più uno dei consiglieri.

Art. 16.

Gli statuti degli enti federati dovranno essere esaminati ed approvati dall'Aero Club d'Italia in quanto non potranno

contenere articoli che siano in contrasto con le norme e gli obblighi derivanti dallo statuto e dai regolamenti dell'Aero Club d'Italia.

Art. 17.

Gli enti federati hanno diritto:

a) al diploma di federazione;

b) a nominare i loro delegati in seno alle Commissioni di categoria di cui all'art. 39;

c) a tutte le pubblicazioni eventualmente edite dall'Aero Club d'Italia in ragione di una copia ogni quota intera di L. 500, di contributo globale annuo di federazione.

Art. 18.

Gli enti federati nominano i loro delegati nel modo seguente:

a) ciascuno degli enti di cui ai comma *a*) e *b*) dell'art. 6 nomina un delegato per ogni quota intera di L. 500 di contributo annuo globale versato all'Aero Club d'Italia;

b) ciascuno degli enti di cui ai comma *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 6 nomina un delegato per ogni quota intera di L. 2000 di contributo annuo globale versato all'Aero Club d'Italia;

c) ciascuno degli enti di cui al comma *f*) dell'art. 6 nomina un delegato;

d) ciascun ente in esperimento di federazione di cui all'art. 14 nomina un solo delegato.

Art. 19.

Ciascun ente federato non potrà nominare in ogni caso più di tre delegati in seno alle Commissioni di categoria.

Art. 20.

Le associazioni e gli enti federati di cui ai comma *a*) e *b*) dell'art. 6 si obbligano:

a) a presentare ogni anno e nel primo bimestre i propri bilanci, consuntivo e preventivo, approvati da regolare assemblea;

b) a non accettare rapporti con associazioni ed enti non riconosciuti dall'Aero Club d'Italia;

c) a non accettare fra i propri soci i membri radiati e squalificati dall'Aero Club d'Italia o dai suoi enti federati;

d) a non partecipare a manifestazioni non autorizzate o non riconosciute dall'Aero Club d'Italia.

Art. 21.

La qualità di ente federato si perde:

a) per lo scioglimento dell'ente federato;

b) per le dimissioni inviate per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prima del 31 ottobre di ogni anno;

c) per la radiazione pronunziata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.

Le dimissioni e la radiazione importano la decadenza dei diritti di enti federati.

Dei soci.

Art. 22.

L'Aero Club d'Italia comprende le seguenti categorie di soci:

a) soci d'onore;

b) soci benemeriti;

c) soci vitalizi;

d) soci annuali.

Art. 23.

I soci d'onore vengono nominati dal Consiglio di amministrazione in considerazione di speciali benemerenze verso l'aeronautica o verso l'Aero Club d'Italia. Essi non sono tenuti al pagamento di alcun contributo sociale.

Art. 24.

I soci benemeriti pagano una volta tanto L. 1000 (oltre all'importo del bollo per la ricevuta).

I soci vitalizi pagano una volta tanto L. 250 se residenti nel Regno e nelle Colonie; L. 350 se residenti all'estero (oltre all'importo del bollo per la ricevuta).

Un censimento dei soci benemeriti e vitalizi sarà fatto a periodi e con modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione. In base ad esso verranno modificati gli elenchi dei soci benemeriti e vitalizi.

I soci annuali pagano un'unica quota di L. 15 all'anno se residenti nel Regno e nelle Colonie; di L. 25 se residenti all'estero (oltre all'importo del bollo per la ricevuta).

La quota dei soci residenti in paesi non facenti parte dell'Unione Postale potrà essere aumentata dal maggiore eventuale importo delle spese postali.

Il Consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, potrà fissare una tassa d'entrata per i nuovi soci. Chi già appartenne all'Aero Club d'Italia non sarà però tenuto, rientrandovi, a pagare la tassa di entrata.

Art. 25.

Il socio annuale che appartiene all'Aero Club d'Italia da almeno due anni, potrà diventare vitalizio computando nelle L. 250 da pagare, se egli risiede nel Regno, o nelle L. 350 se risiede all'estero, l'importo di L. 15.

Art. 26.

Gli enti morali, le società, le associazioni e gli istituti regolarmente costituiti, che non si occupano di aeronautica, potranno essere ammessi quali soci benemeriti, vitalizi o annuali pagando la relativa quota. La tessera sociale sarà intestata all'ente, società, associazione o istituto la cui adesione all'Aero Club d'Italia sia stata accolta. La loro associazione vitalizia si intenderà cessata con lo scioglimento di detti enti, società, associazioni o istituti e, in ogni caso, decorso un trentennio dalla loro ammissione.

Art. 27.

La tassa annua è uguale indistintamente per qualsiasi epoca dell'annata in cui è fatta la domanda di ammissione. Tuttavia il pagamento fatto dopo il 1° novembre potrà valere, se è richiesto nella domanda, per l'anno successivo.

Art. 28.

Chiunque chiede di far parte dell'Aero Club d'Italia deve indirizzare alla presidenza una domanda di ammissione, vistata da un socio, o in mancanza dovrà fornire, a mezzo di referenze, la prova della sua onorabilità. La domanda deve essere accompagnata dalla quota relativa e ha valore di elezione del domicilio in Roma presso la sede centrale dell'Aero Club d'Italia.

Art. 29.

Se il richiedente non è ammesso, la presidenza gli restituirà, franca di ogni spesa, la quota ricevuta con la domanda, senza obbligo di indicare il motivo della non ammissione.

Art. 30.

Ogni socio annuale ha l'obbligo di inviare, prima del 15 novembre di ogni anno, la sua quota.

A tutti quelli che non avranno effettuato il pagamento sopra detto, la presidenza farà pervenire una ricevuta per l'ammontare della quota annua, aumentata delle spese postali di incasso incontrate per tale esazione.

Art. 31.

Tutti i soci hanno diritto:

a) alla tessera di riconoscimento;

b) al distintivo speciale per essi fissato;

c) a speciali facilitazioni per partecipare ed assistere alle manifestazioni organizzate dall'Aero Club d'Italia;

d) alle pubblicazioni destinate ai soci;

e) a tutti gli altri vantaggi che l'Aero Club d'Italia potrà dare.

Art. 32.

La qualità di socio dell'Aero Club d'Italia si perde:

a) per le dimissioni inviate con lettera, con ricevuta di ritorno, alla presidenza dell'Aero Club d'Italia, non oltre il 31 ottobre di ogni anno, trascorso il quale termine il socio sarà obbligato per tutta la annualità successiva e così di seguito finchè non presenti le dimissioni nel modo e nei termini stabili;

b) per la radiazione pronunziata dal Direttorio per insolvenza del socio o per gravi motivi o per aver svolto opera dannosa o contraria all'Aero Club d'Italia.

L'avvenuta radiazione del socio potrà essere resa nota mediante speciale accenno nella pubblicazione ufficiale dell'Aero Club d'Italia.

Le dimissioni o la radiazione importano l'immediata decadenza di ogni diritto già acquisito dal socio.

Gli aero clubs provinciali.

Art. 33.

La denominazione di aero club provinciale può essere assunta da associazioni residenti nel capoluogo di provincia previa autorizzazione dell'Aero Club d'Italia.

Art. 34.

Affinchè abbia luogo tale autorizzazione le suddette associazioni dovranno avere i seguenti requisiti:

a) un proprio statuto da approvarsi a norma del precedente articolo;

b) un incasso annuo di almeno L. 6000 fra quote di soci ed altri proventi.

Art. 35.

Gli aero clubs provinciali si denominano « Aero club di . . . . . . » seguito dal nome della città nella quale hanno sede. Essi svolgono la loro attività nell'ambito della propria giurisdizione e funzionano disciplinarmente come sedi dell'Aero Club d'Italia da cui dipendono direttamente.

Gli aero clubs provinciali devono aggiungere alla loro denominazione il sottotitolo « Aero Club d'Italia » in tutti i loro atti e documenti.

Art. 36.

Gli aero clubs provinciali sono obbligati a non ammettere alle gare e ai concorsi da essi organizzati gli enti o le persone non riconosciute dall'Aero Club d'Italia.

Art. 37.

Agli aero clubs provinciali potrà essere devoluta sui contributi dei soci diretti dell'Aero Club d'Italia, una quota proporzionata al numero degli inscritti della provincia, in compenso delle spese che ciascuna sede provinciale dovrà sostenere per l'aumento dei servizi necessari alla realizzazione degli scopi e delle attribuzioni dell'Aero Club d'Italia

Tale quota, basata sulla parità di trattamento di tutte le sedi, sarà annualmente fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 38.

Gli aero clubs già esistenti diventano sedi provinciali dell'Aero Club d'Italia quando siano situati nel capoluogo di provincia, gli altri non situati nel capoluogo diventano sezioni dell'aero club provinciale.

Le Commissioni di categoria.

Art. 39.

Per ogni specifico ramo di interessi aeronautici aderente all'Aero Club d'Italia sarà costituita una Commissione di categoria nella quale saranno chiamati a far parte, dal Direttorio, i delegati degli enti che si occupano di una stessa attività aeronautica.

Le Commissioni di categoria discutono e risolvono tutti gli argomenti e i problemi specifici riguardanti gli interessi delle singole categorie.

Le stesse Commissioni deliberano sulle questioni che interessano una singola categoria, purchè le deliberazioni non contrastino con gli interessi di un'altra categoria federata.

Art. 40.

Saranno costituite le seguenti Commissioni di categoria: industriale, sportiva, commerciale, delle linee di aeronavigazione, mista, e le altre che saranno ritenute necessarie.

Art. 41.

Le Commissioni di categoria sono formate da almeno 5 membri.

Qualora un'attività aeronautica sia rappresentata nell'Aero Club d'Italia da meno di cinque delegati, i suoi rappresentanti faranno parte di una Commissione mista di categoria.

Art. 42.

Ogni anno le singole Commissioni nella loro prima riunione ordinaria procederanno alla verifica dei poteri e solo in questa occasione accoglieranno le variazioni del numero dei delegati dei singoli enti federati per l'anno in corso, in relazione a quanto è detto negli articoli 18 e 19.

Le variazioni del numero dei delegati dovranno essere comunicate almeno cinque giorni prima della riunione delle Commissioni.

Non potranno prendere parte alle riunioni delle Commissioni di categoria i delegati di quegli Enti federati che non avranno versato l'importo della loro quota annuale di federazione.

Art. 43.

Ogni singolo ente può delegare la propria rappresentanza, con tutti i voti ad esso spettanti, ad un altro ente, il quale però non potrà esercitare per delega più di una rappresentanza.

Art. 44.

Ogni Commissione di categoria nomina nel suo seno un presidente, un vice presidente e un segretario. Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 45.

Il presidente dell'Aero Club d'Italia o chi lo sostituisce ed il segretario generale fanno parte di diritto di tutte le Commissioni di categoria.

Art. 46.

Tutte queste Commissioni hanno sede in Roma, ma possono essere convocate là ove particolari ragioni o contingenze locali lo consiglino.

La Commissione sportiva centrale.

Art. 47.

La Commissione di categoria che sarà composta dai delegati degli aero clubs provinciali e delle associazioni sportive assume il nome di « Commissione sportiva centrale ».

Art. 48.

La Commissione sportiva centrale esercita, per delega dell'Aero Club d'Italia, il potere sportivo aeronautico nazionale ed esplica i suoi poteri direttamente o attraverso gli aero clubs provinciali secondo la zona di competenza che verrà a ciascuno assegnata.

Art. 49.

La Commissione sportiva centrale provvede a:

a) sorvegliare e disciplinare le manifestazioni sportive di aeronautica, ne approva i programmi e ne autorizza lo svolgimento;

b) promuovere e regolare le prove, i concorsi e le gare secondo le norme della Federazione aeronautica internazionale (F. A. I.);

c) promulgare in Italia i regolamenti stabiliti dalla F. A. I. e quelli nazionali di propria competenza, vigilandone l'applicazione e l'osservanza;

d) approvare il calendario aeronautico dell'annata e sovrintendere alla sua regolare attuazione;

e) concedere la licenza internazionale della F. A. I. che riconosce la qualità di concorrente; rilasciare i vari certificati e documenti e curarne le rinnovazioni annuali;

f) tenere al corrente la lista dei records nazionali e rimetterla trimestralmente alla F. A. I. Tenere inoltre aggiornata la lista dei records mondiali secondo le comunicazioni ufficiali della F. A. I.

Art. 50.

La Commissione sportiva centrale nomina i commissari sportivi e i cronometristi che dovranno essere confermati annualmente. L'autorità di essi e dei membri della Commissione sportiva centrale deve essere in ogni luogo riconosciuta, nei riguardi sportivi, da tutti gli enti governativi.

Art. 51.

La Commissione sportiva centrale funziona da giudice di prima istanza per tutte le controversie che sorgessero a proposito di manifestazioni sportive aventi luogo in Italia o nelle Colonie, tra cittadini appartenenti a differenti Paesi rappresentati nella Federazione aeronautica internazionale.

Contro i deliberati che risolvono le suddette controversie può farsi appello alla Federazione aeronautica internazionale.

La Commissione sportiva centrale funziona, inoltre, come giudice di prima ed ultima istanza nelle stesse condizioni di cui sopra, se gli interessati sono cittadini italiani o assimilati. In tal caso i suoi deliberati sono definitivi.

Art. 52.

Tutti gli enti federati, le persone ad essi appartenenti, nonchè i soci diretti dell'Aero Club d'Italia sono obbligati a provocare le decisioni della Commissione sportiva centrale su tutte le controversie d'indole sportiva. Chiunque contravvenisse a tale obbligo sarà passibile di multa, sospensione o radiazione dall'ente federale.

Il Consiglio di amministrazione.

Art. 53.

L'Aero Club d'Italia è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto di non meno di 15 e non più di 25 membri nominati come segue:

a) 4 dalla Commissione di categoria industriale;

b) 6 dalla Commissione sportiva centrale;

c) 2 dalla Commissione di categoria delle linee di aeronavigazione;

d) 1 dalla Commissione di categoria commerciale;

e) 1 dalla Commissione di categoria mista;

f) 1 dal Ministero dell'aeronautica.

Farà parte del Consiglio di amministrazione un rappresentante per ogni altra Commissione di categoria che potrà essere eventualmente costituita.

Qualora venga a mancare la rappresentanza di una o più delle Commissioni di cui al presente articolo e non sia perciò possibile raggiungere il numero minimo dei 15 membri previsti, il numero dei delegati che spetterebbe a tali Commissioni sarà assegnato alla Commissione rappresentata che versa all'Aero Club d'Italia il maggiore importo globale annuo di quote di federazione.

Art. 54.

La sede del Consiglio di amministrazione è in Roma.

Art. 55.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

I membri che non fanno più parte della Commissione che li ha eletti, cessano di appartenere al Consiglio di amministrazione.

I membri nominati dalle Commissioni in sostituzione di altri che abbiano cessato di far parte del Consiglio, per qualsiasi motivo prima della scadenza ordinaria di esso, durano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio di amministrazione.

Art. 56.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, 4 vice presidenti, il segretario generale e il consigliere delegato al tesoro.

Il segretario generale e il consigliere delegato al tesoro debbono avere fissa residenza in Roma.

Art. 57.

Il Consiglio di amministrazione provvede:

a) a determinare le linee generali dell'indirizzo e dell'azione da conferire all'ente;

b) a deliberare sull'ammissione degli enti che domandano di essere federati;

c) a sciogliere gli aero clubs provinciali e tutte le associazioni di cui al comma *b*) dell'art. 6;

d) ad approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;

e) all'approvazione di tutti i regolamenti;

f) a dirimere i conflitti di competenza degli aero clubs e degli enti di cui al comma *b*) dell'art. 6;

g) a coordinare l'opera delle Commissioni di categoria e di facoltà;

h) a nominare i soci d'onore;

i) a nominare due sindaci;

l) a convocare, quando lo ritenga opportuno, un congresso nazionale dei rappresentanti degli enti e dei soci, nonchè un congresso degli aerferi.

Art. 58.

Non potranno partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione i membri che sono rappresentanti di enti federati non in regola con il pagamento delle quote di federazione.

Art. 59.

Il Consiglio di amministrazione può, a titolo d'onore, colla maggioranza di nove decimi di tutti i suoi componenti, chiamare a far parte di esso *honoris causa* quelle personalità che abbiano acquistate speciali ed insigni benemerenze verso l'Aero Club d'Italia o verso l'aeronautica. Tali membri partecipano a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione ma non hanno voto deliberativo e non potranno essere chiamati a coprire cariche.

Art. 60.

Il Consiglio di amministrazione deve tenere ogni anno almeno due riunioni ordinarie, delle quali la prima nel primo trimestre per la determinazione del programma dell'annata e per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, e la seconda nell'ultimo trimestre per l'approvazione, fra l'altro, del bilancio preventivo dell'anno successivo.

Art. 61.

Il Consiglio di amministrazione si aduna inoltre:

a) ogni qualvolta il presidente lo giudichi opportuno;

b) quando la convocazione venga richiesta per iscritto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Art. 62.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono indette dal presidente, o da chi ne fa le veci, con lettera spedita almeno 10 giorni prima della data di convocazione e con comunicazione dell'ordine del giorno; in caso d'urgenza è ammessa la convocazione telegrafica purchè preceda di tre giorni l'adunanza.

Art. 63.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide in prima convocazione purchè sia presente almeno la metà dei componenti il Consiglio.

In seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo dalla prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei consiglieri presenti, purchè della seconda convocazione sia fatta esplicita menzione nell'avviso della riunione.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 64.

Le proposte da mettersi all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio di amministrazione debbono essere presentate almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

Art. 65.

Le sanzioni prese dal Consiglio di amministrazione sia nei riguardi degli enti federati che delle persone facenti parte di essi o dei soci dell'Aero Club d'Italia, dovranno essere riconosciute ed applicate da tutti gli enti federati i quali sono responsabili della ulteriore applicazione o riconoscimento di esse.

Il Direttorio.

Art. 66.

Il presidente, i quattro vice presidenti, il segretario generale e il consigliere delegato al tesoro compongono il Direttorio.

Art. 67.

Il Direttorio ha la rappresentanza e la direzione dell'Aero Club d'Italia. Esso inoltre:

a) provvede all'esecuzione di tutti i deliberati del Consiglio di amministrazione; in casi di urgenza delibera anche su questioni di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo a chiederne ratifica nella prossima adunanza di esso;

b) provvede alla gestione amministrativa dell'ente e cura la conservazione del patrimonio sociale;

c) costituisce le Commissioni di categoria, ne regola il funzionamento e demanda ad esse, secondo le competenze, lo studio e la decisione delle questioni delle quali è investito l'ente federale;

d) nomina le Commissioni di facoltà di cui all'art. 73 e seguenti;

e) autorizza la costituzione degli aero clubs provinciali e ne approva gli statuti;

f) nomina gli aerferi e ne determina le gerarchie;

g) nomina le Consulte locali;

h) può sospendere o revocare dalle cariche i dirigenti degli aero clubs provinciali e di tutte le associazioni di cui al comma *b*) dell'art. 6;

i) può revocare gli aerferi e sostituirli;

l) controlla l'attività e il funzionamento delle associazioni di cui al comma *b*) dell'art. 6 e ne approva gli statuti;

m) prepara i bilanci consuntivi e preventivi da presentare al Consiglio di amministrazione;

n) delibera l'ammissione e la radiazione dei soci benemeriti, vitalizi e annuali;

o) iscrive gli aeromobili da diporto nell'apposito registro.

Art. 68.

Il presidente presiede alla direzione e all'amministrazione dell'Aero Club d'Italia, ha la firma per tutte le operazioni che impegnano l'ente e ne ha la rappresentanza anche giudiziale.

Egli si intende munito di ogni più ampia facoltà, che può delegare temporaneamente ad altri.

Art. 69.

Le facoltà del presidente si intendono, in sua assenza, senz'altro devolute al vice presidente designato dal presidente od in mancanza di designazione al vice presidente anziano e in mancanza di questi ad uno degli altri vice presidenti in ordine di anzianità di carica.

Art. 70.

Il segretario generale dà esecuzione alle decisioni del Direttorio e ai deliberati del Consiglio di amministrazione; coordina e sorveglia l'attività degli aero clubs provinciali e degli enti federati; sovraintende agli uffici e all'amministrazione; coordina il lavoro di tutte le Commissioni e ne custodisce i documenti; sorveglia la disciplina dei soci; prepara il materiale per il lavoro del Direttorio e del Consiglio di amministrazione, ne verbalizza le riunioni, ne pubblica i deliberati e ne custodisce i documenti. Egli avrà inoltre tutte le altre funzioni che gli saranno delegate dal presidente, compresa quella di rappresentarlo.

Qualora il segretario generale assuma anche la funzione di direttore degli uffici, il Consiglio di amministrazione determinerà nei suoi confronti un assegno fisso da corrispondergli.

Art. 71.

Il consigliere delegato al tesoro provvede alla conservazione e al movimento dei fondi occorrenti per l'ordinaria gestione dell'Aero Club d'Italia.

Art. 72.

Il Direttorio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritiene opportuno.

Le sue deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno quattro membri, fra i quali sempre il presidente o il segretario generale.

Le Commissioni di facoltà.

Art. 73.

Il Direttorio costituisce speciali Commissioni di facoltà alle quali affida lo studio di questioni particolari attinenti all'aeronautica.

Art. 74.

Saranno costituite le Commissioni di facoltà tecnica, giuridica, sanitaria, del personale aeronautico e le altre che il Direttorio crederà di costituire.

Art. 75.

Il periodo di funzionamento delle Commissioni di facoltà è illimitato; il Direttorio potrà però sciogliere o sostituirne i membri, quando ritenga ciò opportuno.

Il numero dei componenti tali Commissioni varia da 5 a 15, essi devono essere scelti fra soci dell'Aero Club d'Italia o degli enti federati.

Art. 76.

Ogni Commissione di facoltà nomina nel suo seno un presidente, un vice presidente e un segretario.

Il presidente, o chi ne fa le veci, rappresenta la Commissione con voto consultivo, in seno al Consiglio di amministrazione.

Art. 77.

Il presidente dell'Aero Club d'Italia, o chi lo sostituisce, ed il segretario generale fanno parte di diritto di tutte le Commissioni di facoltà.

Art. 78.

Tutte queste Commissioni hanno sede in Roma, ma possono essere convocate là ove particolari ragioni o contingenze locali lo consiglino.

Il Corpo degli aerferi.

Art. 79.

Il Corpo degli aerferi è composto dai rappresentanti che l'Aero Club d'Italia nomina nelle singole località; essi sono nominati o riconfermati dal Direttorio ogni biennio.

Essi rappresentano, nelle località cui sono preposti, gli organi direttivi dell'Aero Club d'Italia; sono incaricati dell'esecuzione delle relative deliberazioni e debbono cooperare per l'interesse e il maggiore sviluppo dell'Aero Club d'Italia.

Art. 80.

Gli aerferi saranno scelti fra i soci dell'Aero Club d'Italia; ad essi potrà essere richiesto il versamento di un contributo annuo oltre la quota di associazione.

Art. 81.

Il Corpo degli aerferi avrà una propria gerarchia costituita da un aerfero generale, da aerferi capi, da aerferi e da subaerferi.

Nelle città sedi di aero clubs saranno nominati aerferi capi i presidenti di essi.

Art. 82.

Le norme che regoleranno il Corpo degli aerferi saranno contenute nel regolamento dell'Aero Club d'Italia.

Art. 83.

Gli aerferi avranno diritto:

a) a tutti i diritti dei soci annuali;

b) a fregiarsi di uno speciale distintivo.

Art. 84.

Gli aerferi potranno essere nominati nel Regno, nelle Colonie e all'estero.

Ove una maggiore attività lo richieda, gli aerferi potranno essere coadiuvati da una Consulta composta da 4 a 8 soci residenti nella stessa località degli aerferi.

I componenti delle Consulte, su proposta degli aerferi, saranno nominati dall'Aero Club d'Italia.

Dei sindaci.

Art. 85.

Il controllo generale della gestione amministrativa e contabile è fatto da tre sindaci, di cui uno nominato dal Ministero dell'aeronautica e gli altri nominati dal Consiglio di amministrazione di anno in anno e scelti fra i soci dell'Aero Club d'Italia.

Art. 86.

Essi esaminano gli inventari, i bilanci e i rendiconti annuali, presentando le relative relazioni al Consiglio di amministrazione. I registri, la contabilità e, in generale, tutti gli atti dell'Aero Club d'Italia devono essere ad essi sottoposti a qualunque richiesta. Essi possono, in qualsiasi epoca, verificare lo stato di cassa.

Art. 87.

In caso di decesso o di dimissioni di uno dei sindaci, l'organo che lo ha nominato provvederà subito a sostituirlo. Il sindaco di nuova nomina rimarrà in carica fino alla scadenza degli altri due.

Della finanza.

Art. 88.

Il patrimonio dell'Aero Club d'Italia è costituito:
a) dalle quote dei soci benemeriti e vitalizi;
b) dalle somme donate senza speciale destinazione;
c) dal mobilio e dagli immobili;
d) dal fondo di riserva.

Art. 89.

Le rendite annuali comprendono:
a) le quote di federazione fisse e variabili;
b) le quote dei soci annuali e degli aerferi;
c) il ricavo dell'impiego del capitale e del fondo di riserva;
d) le donazioni da erogarsi nell'anno;
e) gli incassi per diritti sportivi;
f) i profitti diversi.

Art. 90.

Il fondo di riserva è costituito da quella quota di eccedenza attiva della gestione devoluta annualmente dal Consiglio di amministrazione e che non dovrà essere minore del decimo del residuo attivo annuale.

Il Consiglio di amministrazione potrà disporre ogni anno del fondo di riserva, ma non mai oltre un quinto.

Art. 91.

Tutti i fondi dell'ente verranno depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito fissati dal Consiglio di amministrazione d'accordo con i sindaci. Tali depositi saranno intestati al nome dell'Aero Club d'Italia e non potranno essere ritirati che con le firme del presidente o di chi ne fa le veci e del consigliere delegato al tesoro.

Art. 92.

Il fondo di riserva dell'Aero Club d'Italia verrà investito in titoli di Stato, o da esso garantiti, o in cartelle fondiarie, i quali saranno depositati presso gli istituti di credito prefissati e non potranno essere ritirati che con la firma del presidente o di chi ne fa le veci e del consigliere delegato al tesoro.

Art. 93.

Il Consiglio di amministrazione potrà anche investire parte del patrimonio sociale nell'acquisto o nella costruzione di un immobile per la sede dell'ente.

Registro degli aeromobili da diporto.

Art. 94.

In seno all'Aero Club d'Italia è istituito un registro nazionale degli aeromobili da diporto, nel quale potranno essere iscritti tutti gli aeromobili destinati esclusivamente alla navigazione da diporto.

Art. 95.

I proprietari degli aeromobili iscritti nel registro pagheranno, oltre alla propria quota di socio o di federazione, una tassa d'iscrizione di L. 100 e una tassa annua di tonnellaggio proporzionale alla potenza dei motori installati a bordo per gli aeroplani, gli idrovolanti e gli elicotteri e proporzionale alla cubatura per i dirigibili e gli aerostati.

Le potenze e le cubature saranno quelle risultanti dal certificato di navigabilità.

Art. 96.

Le tasse di tonnellaggio saranno applicate nelle misure seguenti:

Aeroplani, idrovolanti ed elicotteri:		
fino a 50 cavalli	L.	50
da 50 a 100 cavalli	»	75
da 100 a 300 cavalli	»	150
da 300 a 500 cavalli	»	200
da 500 a 1000 cavalli	»	300
oltre i 1000 cavalli	»	400
Dirigibili:		
fino a 1500 mc.	L.	75
da 1500 a 5000 mc.	»	150
da 5000 a 10,000 mc.	»	250
da 10,000 a 40,000 mc.	»	500
da 40,000 a 100,000 mc.	»	700
oltre i 100,000 mc.	»	1000
Aerostati:		
fino a 600 mc.	L.	50
da 600 a 900 mc.	»	75
da 900 a 1200 mc.	»	150
da 1200 a 2000 mc.	»	200
oltre i 2000 mc.	»	250

Le tasse debbono essere pagate nel mese di gennaio di ogni anno e sono ugualmente dovute per l'intero ammontare anche nel caso che l'iscrizione avvenga durante il corso dell'anno.

Art. 97.

Perchè un aeromobile da diporto possa essere inscritto nel registro dell'Aero Club d'Italia si richiede:

1° che il proprietario sia socio dell'Aero Club d'Italia, sia socio di un aero club provinciale, o sia un ente federato;

2° che sia munito del certificato di navigabilità rilasciato dalla competente autorità dello Stato;

3° che sia iscritto nel registro aeronautico nazionale;

4° che sia fatta dal proprietario una domanda sopra apposito modulo rilasciato dall'Aero Club d'Italia, rispondendo a tutti i dati relativi all'aeromobile in esso richiesti.

Art. 98.

L'Aero Club d'Italia non ammette per ciascun aeromobile che un solo proprietario.

Se un aeromobile da diporto è posseduto da diversi proprietari, essi possono farlo iscrivere nel registro dell'Aero Club d'Italia eleggendo uno di loro come rappresentante.

Art. 99.

Il proprietario che vende il proprio aeromobile da diporto iscritto nel registro dell'Aero Club d'Italia è tenuto a darne avviso alla segreteria generale e a restituire immediatamente tutte le carte accordate.

Art. 100.

I contrassegni di nazionalità degli aeromobili da diporto sono quelli stessi adottati dalla Regia aeronautica.

Gli aeromobili da diporto iscritti nel registro dell'Aero Club d'Italia avranno per distintivo un guidone azzurro portante lo stemma dell'Aero Club d'Italia.

Il presidente ed il vice presidente onorari, il presidente e i vice presidenti effettivi, l'aerfero generale, gli aerferi capi, gli aerferi e i soci benemeriti porteranno a bordo per distintivo il gagliardetto o il guidone assegnato a ciascun grado.

Art. 101.

Il distintivo dell'Aero Club d'Italia è obbligatorio a bordo degli aeromobili da diporto iscritti nel registro.

Il distintivo sarà fatto ammainare e ritirato allorchè il proprietario dell'aeromobile non adempia alle disposizioni del presente statuto.

Gare, concorsi e riunioni pubbliche.

Art. 102.

Per ottenere l'omologazione dei risultati di gare e concorsi aeronautici, occorre che i relativi regolamenti siano emanati dall'Aero Club d'Italia o vengano sottoposti alla sua approvazione.

Art. 103.

Nessun pilota può partecipare a gare, concorsi o riunioni autorizzati se non è munito della licenza sportiva rilasciata dall'Aero Club d'Italia.

Art. 104.

A carico di coloro che, prendendo parte a gare, concorsi o pubbliche manifestazioni, infrangono le disposizioni e i regolamenti, possono essere inflitti dalla Commissione sportiva centrale la sospensione per sei mesi, il ritiro della licenza e la squalifica.

Gerarchie e gradi.

Art. 105.

Il presidente onorario assume il grado di grande aviarca.

Il vice presidente onorario assume il grado di aviarca.

Il presidente effettivo assume il grado di vice aviarca.

I vice presidenti effettivi assumono il grado di contro aviarca.

Il segretario generale assume il grado di aerfero generale.

I presidenti degli aero clubs provinciali e gli aerferi dei capoluoghi di provincia che non sono sedi di aero clubs, assumono il grado di aerfero capo.

Cassa di assistenza per il personale aeronautico civile.

Art. 106.

In seno all'Aero Club d'Italia è istituita una Cassa di assistenza pel personale aeronautico civile che funzionerà con l'erogazione di sussidi a favore del personale infortunato o bisognoso di momentaneo aiuto finanziario.

Art. 107.

I fondi della Cassa sono costituiti da assegnazioni fatte dal Consiglio d'amministrazione dell'Aero Club d'Italia, da donazioni e da proventi di manifestazioni aeronautiche pubbliche organizzate dall'Aero Club d'Italia o da enti federati o da proventi diversi.

Art. 108.

La Cassa è amministrata dal Direttorio dell'Aero Club d'Italia; le norme pel suo funzionamento saranno contenute nel regolamento dell'Aero Club d'Italia.

Distintivi.

Art. 109.

I distintivi e le tessere sono quelli determinati dal Consiglio d'amministrazione.

E' fatto assolutamente divieto ai rappresentanti e ai soci dell'Aero Club d'Italia di usare dei distintivi e delle tessere per scopi non conformi al presente statuto e non specialmente autorizzati dal Consiglio di amministrazione.

E' in facoltà del Consiglio di istituire anche insegne per veicoli dei soci.

Modifiche allo statuto.

Art. 110.

Le proposte di modificazioni del presente statuto non potranno essere deliberate che col voto di almeno due terzi del numero complessivo dei componenti il Consiglio di amministrazione aventi voto deliberativo, presenti o rappresentati.

Tali modificazioni dovranno essere iscritte all'ordine del giorno della seduta in cui verranno discusse.

Regolamento.

Art. 111.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Aero Club d'Italia compilerà un regolamento per l'applicazione del presente statuto.

Le modificazioni al regolamento avverranno con le stesse norme fissate per le modificazioni statutarie.

Scioglimento dell'Aero Club d'Italia.

Art. 112.

Lo scioglimento dell'Aero Club d'Italia non potrà essere deliberato che col voto di almeno due terzi del numero complessivo dei componenti il Consiglio d'amministrazione aventi voto deliberativo, presenti o rappresentati.

Art. 113.

In caso di scioglimento dell'Aero Club d'Italia l'attivo netto eventuale sarà tutto erogato a favore dell'aeronautica, a seconda delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, esclusa ogni ripartizione fra gli enti federati o tra i soci. Tale deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per l'aeronautica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 20 agosto 1926.
Revoca di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925, col quale venne nominato, fra gli altri, il sig. Carunchio Augusto fu Felice, agente di cambio in ruolo presso la Borsa di Napoli;
Vista l'istanza 14 luglio 1926, con la quale il sig. Carunchio Augusto rassegna le proprie dimissioni dalla carica di agente di cambio;
Visto i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor Carunchio Augusto fu Felice è revocato, con effetto dal 15 luglio 1926, dalla carica di agente di cambio di ruolo presso la Borsa valori di Napoli, in conseguenza delle dimissioni rassegnate.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926.
Costituzione di società fra agenti di cambio presso la Borsa valori di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 aprile 1925, col quale venne, fra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa di Milano il sig. Volonteri Giulio;
Vista la domanda con la quale il sig. Volonteri Giulio chiede di costituire col fratello Leopoldo già agente di cambio al 7 marzo 1925, la Società in nome collettivo « Fratelli Volonteri »;
Visto l'atto costitutivo di società e il successivo atto modificativo;
Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Volonteri Giulio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, è autorizzato a continuare l'esercizio professionale quale titolare della Società in nome collettivo « Fratelli Volonteri ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926.
Conversione in Regio, a decorrere dal 1° ottobre 1925, del liceo-ginnasio pareggiato di Camerino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084, per gli istituti privati e pareggiati di istruzione media e per la creazione, regificazione e trasformazione di scuole;
Veduto il Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 685, che stabilisce i contributi a carico degli Enti locali per il mantenimento delle Regie scuole medie;
Veduta la domanda del comune di Camerino diretta ad ottenere la conversione in Regio del liceo ginnasio pareggiato e le deliberazioni unite alla domanda stessa;
Veduto che il comune di Camerino si è obbligato a corrispondere allo Stato il contributo stabilito dalla tabella annessa al Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 685, e a sostenere gli oneri di cui all'art. 103 del Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il liceo-ginnasio pareggiato di Camerino è convertito in Regio dal 1° ottobre 1925.

Art. 2.

Al mantenimento di tale Istituto sarà provveduto in conformità dei Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, e 6 maggio 1923, n. 1054.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1926.
Prelevamento dalle Regie tesorerie delle monete di argento fuori corso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, che reca provvedimenti per la circolazione dei biglietti di Stato e di banca;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzato il prelevamento dal fondo di cassa dell'Erario, e la consegna alla Regia zecca, dell'intero fondo in argento divisionale esistente nelle tesorerie dello Stato ed ammontante al 31 luglio a L. 194,954,997.

Una copia, rilasciata in forma autentica, del presente decreto costituirà titolo di uscita definitivo per la contabilità erariale e per il conto giudiziale del tesoriere centrale, a giustificazione dell'anzidetto prelevamento.

Art. 2.

In esecuzione dell'art. 1 del presente decreto l'argento divisionale sarà gradualmente concentrato presso la Regia zecca che, previa verifica, l'assumerà in carico direttamente come materia, facendo ciò constare mediante verbali distinti per tesorerie speditrici.

In base ai detti verbali la Tesoreria centrale emetterà in rimborso vaglia del Tesoro a favore delle tesorerie. I vaglia bilanceranno, presso la Tesoreria centrale, l'uscita di cui al comma 2° dell'art. 1.

Art. 3.

L'importo delle monete da L. 5 e 10 coniate dalla Regia zecca ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, sarà versato ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata del corrente esercizio finanziario e verrà iscritto nel conto patrimoniale dello Stato.

Art. 4.

La fabbricazione dei biglietti di Stato da L. 5, 10 e 25 è sospesa. Tali biglietti saranno ritirati man mano dalla circolazione in base a ordini di ritiro e di concentramento che saranno dati dalla Direzione generale del tesoro.

I biglietti da L. 25 cesseranno dal corso legale il 31 dicembre 1926 e saranno prescritti il 30 giugno 1927, quelli da L. 5 e 10 cesseranno dal corso legale il 30 giugno 1927 e saranno prescritti il 31 dicembre 1927.

Art. 5.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, è autorizzato lo svincolo dei certificati di deposito di oro all'estero esistente presso la Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato fino alla concorrenza di L. 85,400,000. Tale somma sarà messa a disposizione della Banca d'Italia in relazione all'art. 11 della convenzione 13 giugno 1925 con l'Istituto suddetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1926.

Nomina di un sindaco supplente della Banca italiana di sconto in liquidazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 553, contenente modificazioni all'art. 1 del R. decreto-legge 13 marzo 1922, n. 289;

Visto il decreto del Capo del Governo Primo Ministro, in data 12 luglio 1926, col quale il dott. gr. uff. Giovanni Nicotra, sindaco effettivo della Banca italiana di sconto in liquidazione, è stato nominato membro del Comitato liquidatore della Banca predetta in sostituzione dell'avv. comm. Gustavo Bonelli, deceduto;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1926, col quale il dott. gr. uff. Michele Tucci, sindaco supplente della Banca stessa, è stato nominato sindaco effettivo in sostituzione del dott. Giovanni Nicotra;

Decreta:

Il dott. gr. uff. Giovanni Belli, ispettore generale nel Ministero dell'economia nazionale, è nominato sindaco supplente della Banca italiana di sconto in liquidazione, in sostituzione del dott. gr. uff. Michele Tucci.

Roma, addì 23 agosto 1926.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Electa ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 20 agosto 1926, n. 82, il sig. Erasmo De Nuccio del fu Rocco, è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Electa » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Riardo (Caserta) e di cui il sig. Erasmo De Nuccio è proprietario.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro del tipo conosciuto in commercio col nome di tipo Vichy della capacità di un doppio litro, un litro, mezzo litro e quarto di litro, chiuse con turacciolo di sughero con all'interno un disco di stagno puro per evitare il contatto con l'acqua.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari stampate su carta bianca delle dimensioni di mm. 240 × 118 per le bottiglie grandi e di mm. 210 × 100 per le piccole, divise in tre rettangoli da un inquadramento a striscie color grigio chiaro; i due rettangoli laterali sono uguali fra di loro e contengono: quello di sinistra i risultati delle analisi chimica e batteriologica e alcune notizie sulle qualità e proprietà dell'acqua; quello di destra cenni storici su Riardo e la sorgente, sormontati da un timbro rosso con impressioni nere rappresentanti una corona con scudo, contenenti in centro un cavallo rampante, ed in giro le parole « Università di Riardo 1742 ». Il tutto rappresenta lo stemma del comune di Riardo 1742. In fondo sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. La parte centrale rappresenta un castello medioevale, e precisamente il Castello D'Alboino nel comune di Riardo, rosso su fondo grigio, sormontato da nubi azzurre. La base del Castello è attraversata per tutta la sua lunghezza dalla dicitura « Electa » in lettere bianche contornate di nero. Alla sommità del Castello stanno scritte le parole « Acqua minerale da tavola — Effervescente naturale » (caratteri rossi) « Sorgente ». Al disotto del Castello stanno scritte le parole « nel Comune di Riardo, Prov. di Caserta — Marca « Castello D'Alboino » depositata — Antiche Terme di Val D'Assano — Note fino dal 294 a. C. ».

Il tutto è racchiuso da un piccolo ornato di anelli ovali in azzurro.

Le bottiglie vendute in provincia di Caserta saranno contrassegnate da etichette delle dimensioni di mm. 240 × 130 e che differiscono da quelle precedentemente descritte soltanto per le seguenti caratteristiche:

1° mancano le nubi azzurre; 2° l'ornato ha gli anelli rossi anzichè azzurri; 3° nel margine superiore delle etichette, fuori quadro, è inserita in rosso la dicitura: « Confezione speciale per la vendita nella provincia di Caserta »; il tutto conforme agli esemplari allegati.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.